

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO
“PALAZZETTO DELLO SPORT - PALABEACH”**

LOCALITA’ SERRA - SPOTORNO

PARTI	Comune di Spotorno
	

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT – PALABEACH”.

TRA

Il Comune di Spotorno, con sede in Piazza Carlo Stognone 1, rappresentato dalla Dott.ssa.....
.....Capo Area Servizi alla Persona e Promozione della Città del Comune di
Spotorno la quale dichiara di agire nella sua qualità di ufficiale delegato del Comune di Spotorno, munita
degli opportuni poteri in virtù del Provvedimento Sindacale n. 6 del 29.04.2023;

E

L’A.S.D. ..., con sede in ... — Via ... [Partita Iva ...], nella persona del sig..... ..., nato a il
..., il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente pro—tempore della Associazione Sportiva
Dilettantistica medesima,

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 44 del 29.11.2023 sono stati forniti i seguenti indirizzi al
Responsabile Area Servizi alla Persona e Promozione della Città - Settore Turismo e Sport del Comune di
Spotorno, al fine di individuare un soggetto a cui affidare in concessione l'impianto sportivo denominato
Palazzetto dello Sport- Palabeach:

- procedura di affidamento ad evidenza pubblica (concessione amministrativa ex art. 6 "Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi") mediante Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona;
- durata della concessione: 80 mesi;
- riserva da parte del Comune di usufruire dell'impianto per complessive trenta giornate all'anno;
- divieto di cessione o subappalto dell'attività di gestione dell' impianto sportivo;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Promozione della Città - Settore
Turismo e Sport n. 1065 del 07/12/2023, è stato approvato quanto segue:

- di avviare il procedimento per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport – Palabeach – Periodo 01.02.2024 – 30.09.2030”;
- di approvare i requisiti minimi di partecipazione alla gara;
- di indire l'appalto mediante procedura negoziata previa consultazione di mercato, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, esperita dalla stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona;
- di provvedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 36/2023;
- di approvare il capitolato speciale d’oneri e suoi allegati: allegato A – Piano di utilizzo, allegato B – Piano di conduzione tecnica, allegato C – Planimetria impianto, allegato D - Protocollo per la

legalità e la trasparenza, allegato E - Codice di comportamento dei dipendenti, allegato F informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679, allegato G - Tariffe anno 2024, Piano Economico Finanziario, relazione e tabella riepilogativa;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Promozione della Città - Settore Turismo e Sport n. 1094 del 13/12/2023, è stato integrato precedente provvedimento Gen. n. 1065/2023;

- Con Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse, indetto in data 13/12/2023 con Prot.n. 66366 dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Savona, per conto del Comune di Spotorno, la stessa SUA ha avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'individuazione di un contraente per l'affidamento in Concessione del Servizio dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport-Palabeach" in Località Serra – Spotorno per il periodo dal 01.02.2024 al 30.09.2030;

- alla data di scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara in oggetto, fissata entro le ore 10:00 del giorno 29 dicembre 2023, sono pervenute attraverso la piattaforma SINTEL, messa a disposizione dalla SUA, n.3 richieste di manifestazione, come da Verbale della Stazione Unica Appaltante Provinciale Prot.n. 69281 del 29/12/2023;

- la Stazione Unica Appaltante Provinciale ha quindi provveduto, in data 29/12/2023, ad invitare alla successiva procedura di gara tutti gli operatori economici di cui sopra;

- in data 11/01/2024 presso la Sede della Provincia di Savona, è stata avviata la prima seduta pubblica per la verifica delle buste amministrative per gli operatori che hanno presentato offerta, come da Verbale SUA Prot.n. 1528 del 11/01/2024, con esito positivo;

- nelle successive date del 15/01/2024 e del 16/01/2024 sono state valutate rispettivamente le offerte tecniche e le offerte economiche, e che a conclusione delle operazioni di gara è stata emessa proposta di aggiudicazione a favore dell'Associazione....., come da verbali depositati agli atti presso la stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona e presso l'Ufficio Turismo Sport del Comune di Spotorno;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Promozione della Città - Settore Turismo e Sport n. del,si è proceduto ad Aggiudicare e affidare in concessione l'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport- Palabeach" in Località Serra – Spotorno per il periodo dal 01.02.2024 al 30.09.2030, all' Associazione....., a conclusione delle verifiche e dei controlli, espletati dalla SUA, in merito ai requisiti e alle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'aggiudicataria;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti di cui sopra convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della concessione

1) Costituisce oggetto della concessione la gestione degli impianto sportivo denominato " Palazzetto dello Sport - Palabeach " situato in Spotorno — Località Serra, così composto:

- Nr. 4 campi da beach volley su sabbia (privi di pali e reti);
- spogliatoi di servizio per campi da gioco come da planimetria allegata (privi di arredi);
- servizi igienici per pubblico come da planimetria allegata (privi di accessori);
- servizi igienici e docce per atleti come da planimetria allegata (privi di accessori);
- gradinate (accessibili una volta che il Comune di Spotorno provvederà a ripristinare i pannelli

antisfondamento);

- locali accessori: infermeria, ufficio, locali di deposito, locale tecnico;
- aree esterne pertinenziali (aree verdi limitrofe al perimetro dell'impianto sportivo);
- centrale termica.

2) Ai fini del presente contratto, per gestione si intende lo svolgimento dell'insieme delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, la conduzione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, l'ammissione all'impianto dell'utenza, la pulizia e la custodia dell'impianto (comprese le aree esterne di pertinenza) e delle relative attrezzature attuali e future necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento del Palazzetto dello Sport, in base a quanto previsto dal "piano di utilizzo" e dal "piano di conduzione tecnica", sottoscritti e integrati in allegato all'offerta tecnica presentata in sede di gara;

3) Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione delle attrezzature e degli arredi che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. La dotazione della sabbia, presente all'interno della struttura, di proprietà del Comune di Spotorno, non potrà essere alienata o distrutta dal Concessionario senza previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.

4) All'atto della presa in consegna da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale di consegna, che farà parte integrante del presente contratto

5) Il Concessionario, alla data di scadenza della Concessione, dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in concessione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento dovuto all'uso delle strutture e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

6) Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto sportivo in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adeguamenti, ecc... ad opera del Comune di Spotorno, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune di Spotorno. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno decisi dal Comune di Spotorno.

7) Tutte le opere realizzate, al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Comune di Spotorno, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Fatto salvo il diritto del Comune di richiedere al Concessionario la rimessa in pristino dell'immobile a propria cura e spese. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidato in gestione, compresi gli impianti in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune di Spotorno.

8) I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dal presente contratto.

Art. 2

Modalità di svolgimento e orario di erogazione del servizio

1) La gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui capitolato speciale, al "Piano di conduzione tecnica" e al "Piano di utilizzo" proposti nell'ambito della procedura di affidamento, con lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica dell'attività sportiva compatibile con la destinazione d'uso della struttura e delle attrezzature e con la finalità di identificare

l'impianto sportivo come luogo di aggregazione ed integrazione per la popolazione di Spotorno.

2) Il Concessionario dovrà garantire i seguenti orari di apertura **minima** dell'impianto (**apertura annuale**):

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 22.00 (7 ore)
- Sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (6 ore)
- Domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (3 ore) e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (3 ore)

3) Il Concessionario dovrà inoltre garantire, al di fuori dell'attività sportiva propria, l'apertura al pubblico, nei giorni e negli orari indicati in sede di offerta tecnica.

4) Il Concessionario si impegna ad effettuare la programmazione sportiva tenendo in adeguata considerazione le richieste di utilizzo provenienti dai soggetti operanti sul territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici e per le attività rivolte ai minori ed agli anziani, tenuto conto di quanto proposto in sede di offerta tecnica.

5) Il Concessionario, durante il periodo di gestione, potrà proporre variazioni di orario ritenute più idonee ad adeguare l'offerta dell'impianto alle richieste degli utenti. Le variazioni potranno essere adottate solo dopo formale approvazione dell'Amministrazione Comunale.

6) L'utilizzo dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative per il tempo libero, finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza.

7) Il concessionario potrà utilizzare gli impianti anche per la realizzazione di altre iniziative non sportive, con ingresso gratuito o a pagamento, purché compatibili con l'impianto e senza apportare modifiche e/o manomissioni anche alle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature dell'impianto concesso.

8) Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio o danno alcuno all'immagine del Comune di Spotorno.

9) Per tutte le iniziative che esulano dalla normale attività sportiva, il Concessionario dovrà comunque preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Durata della concessione

1) La concessione avrà la durata di **80 mesi a decorrere dalla stipula del contratto**. E' comunque sempre ammessa la possibilità del Comune di revocare l'affidamento anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.

Art. 4

Uso dell'impianto sportivo

Il concessionario si impegna a:

1. assumere la qualità di custode dei beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed

adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti/soci, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Spotorno da qualsiasi responsabilità al riguardo;

2. custodire con la massima cura l'impianto sportivo oggetto del presente contratto nella consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
3. utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia", facendo osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, tutti i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;
4. improntare l'uso dell'impianto sportivo alla massima fruibilità. sulla base di quanto stabilito agli artt. 3,10,11,12 del Capitolato d'onori, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato **nel Piano di utilizzo** (che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto) e nel **Piano di conduzione tecnica, presentati in sede di gara**;
5. garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
6. osservare gli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
7. dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso degli impianti sportivi in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
8. nel caso in cui per le attività di cui alla presente concessione siano stipulati contratti di lavoro che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
9. non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto, pena la risoluzione del contratto;
10. segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, nello specifico la sabbia, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;
11. effettuare un aggiornamento annuale dell'inventario degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, esistenti a servizio dell'impianto sportivo;
12. utilizzare il bene entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996, alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

Art. 5

Compiti del Concessionario

1) Il Concessionario si assume l'impegno della gestione globale dell'impianto che comprende:

- l'applicazione di quanto contenuto all'art. 3 del Capitolato d'onori, allegato al presente contratto per

farne parte integrante e sostanziale;

- l'applicazione del "Piano di utilizzo dell'impianto sportivo" e del "Piano di conduzione tecnica" sottoscritti ed allegati in sede di presentazione offerta;
- gli adempimenti legati alla sicurezza e alla prevenzione incendi;
- verifica annuale della soddisfazione degli utenti con le forme che il Concessionario riterrà più opportune da trasmettere al Comune.

Art. 6

Oneri a carico del Concessionario

1) Sono a carico esclusivo del Concessionario:

a) tutti gli oneri, permessi, imposte ed ogni altra spesa riguardante il funzionamento dell'impianto sportivo oggetto della presente procedura. A titolo indicativo:

- Le utenze e le imposte. Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie volturazioni **entro 10 giorni** dalla firma del presente contratto di concessione e gestione dell'impianto sportivo e all'iscrizione TARI nei termini di legge. Le spese dei relativi consumi e quelle relative alle verifiche periodiche del funzionamento degli impianti tecnologici, saranno quindi a carico del concessionario per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario è tenuto a comunicare, in occasione del primo anno, il nominativo del "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come definito ai sensi dell'Art. 1 del DPR 412/93, lett. o) al competente Settore dell'Amministrazione Comunale.
- Adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse;
- Autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature (sabbia) ricevute in gestione dal Comune;
- Le spese per la stipula delle polizze assicurative;
- Le responsabilità e quindi l'espletamento di tutte le procedure amministrative derivanti dalle normative di igiene, prevenzione infortuni del personale, degli utenti e della normativa di pubblica sicurezza, compresa la manutenzione del defibrillatore;
- Gli adempimenti connessi alla sicurezza e alla prevenzione incendi;
- Dotazione di macchinario defibrillatore/i in numero idoneo rispetto all'utenza e agli atleti fruitori della struttura;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria:

- Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso. A tal fine, dovrà provvedere, a propria cura, spese, e mediante impiego di propri attrezzi e dispositivi, alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e conseguentemente di tutta la struttura e delle relative attrezzature,

compresa l'igienizzazione e manutenzione della sabbia e la cura del verde delle aree esterne pertinenti. Si impegna, in particolare, ad effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto, secondo quanto dettagliatamente indicato nel **Piano di conduzione tecnica**.

- Il Concessionario si impegna alla corretta conservazione e manutenzione dei beni del Comune presenti all'interno dell'impianto, tra cui il gruppo di continuità, conservato all'interno del locale di deposito dove è presente anche il quadro elettrico. Per ragioni di sicurezza, la porta del locale dovrà rimanere chiusa e non vi si potrà depositare altro materiale. Anche i locali sotto gli spalti dovranno essere lasciati sgomberi.
- Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Le opere eseguite restano di proprietà del Comune. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi.
- Il Concessionario si impegna a tenere in ordine i locali e a non depositare presso l'impianto alcun materiale o attrezzatura non pertinente con l'attività di gestione.

c) gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a causa di:

- danneggiamenti o manomissioni derivanti da scontri o reazioni violente da parte di atleti, pubblico e operatori, durante le gare e/o gli allenamenti organizzati dal Concessionario e, quindi, riconducibili a sua responsabilità;
- inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione, imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario;

d) tutte le spese relative al personale addetto alla guardiania, vigilanza, pulizia, funzionamento, sorveglianza, custodia e alle attività sportive.

- Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antifortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione disciplinata dalla presente concessione.

e) riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature per l'anno di competenza.

f) trasmettere, ogni anno al Comune di Spotorno, il Bilancio dell'Esercizio finanziario precedente.

Art. 7

Oneri a carico del Comune

1) Sono posti a carico del Comune i seguenti oneri:

- adeguamento dell'impianto a norme federali in materia di omologabilità;
- esecuzione di interventi strutturali degli impianti;

- esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria che non siano riconducibili all'art. 8, lettera c) del Capitolato d'oneri;

2) Le eventuali spese per danni causati alle strutture nel corso di manifestazioni in cui gli impianti sportivi siano utilizzati dal Comune di Spotorno o da terzi autorizzati/patrocinati dal Comune stesso, saranno a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che avranno sottoscritto apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.

3) Il Concessionario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico dell'Amministrazione Comunale. In caso di rottura degli impianti, che ne pregiudichi il normale funzionamento, il Concessionario dovrà immediatamente avvisare il Comune, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per verificare la competenza dell'intervento. I lavori di manutenzione straordinaria, se proposti dall'affidatario e se preventivamente concordati ed autorizzati dal Comune, potranno essere realizzati direttamente dal Concessionario, utilizzando eventuali utili di gestione o specifici ed integrativi contributi dell'Ente in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 8

Interventi migliorativi a spese del gestore

1) Qualora nel corso dell'attività il gestore ravvisi la necessità di realizzare nuove opere, installazioni o strutture, per un miglior utilizzo del complesso, al di fuori di quelle obbligatorie previste dal presente contratto, dal capitolato o di quelle offerte in sede di gara, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, compresa la produzione della necessaria documentazione, previa acquisizione di preventivo parere e relative autorizzazioni scritte da parte dei competenti uffici del Comune di Spotorno.

2) Gli interventi migliorativi dovranno sempre essere autorizzati formalmente e dovranno essere realizzati sotto la sorveglianza dell'ufficio Tecnico Comunale - Area Lavori Pubblici ed Ambiente e nel rispetto della vigente legislazione.

3) Il Comune, qualora riconosca che le nuove opere realizzate dal gestore possano incrementare il valore dell'immobile, anche dopo che sarà scaduto il termine della gestione, potrà eventualmente valutare se contribuire alle spese sostenute e documentate dal gestore con un rimborso diretto e specifico. L'intervento economico da parte del Comune potrà essere previsto solo nel caso in cui il Concessionario non sia nella condizione di ammortizzare la spesa sostenuta, per realizzare le nuove opere, durante gli anni di validità della concessione. In tal caso, nei preventivi atti autorizzativi del Comune dovrà essere espressamente indicato l'eventuale rimborso. Il Concessionario, qualora carente della necessaria qualificazione, dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice dei Contratti (D. Lgs. nr. 36/2023).

4) Non potrà essere riconosciuto al gestore alcun altro rimborso economico di quello eventualmente pattuito in sede di autorizzazione all'esecuzione delle opere. Alla riconsegna della struttura al Comune di Spotorno, il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese quanto installato senza espressa autorizzazione e provvedere al ripristino dello stato precedente. Il Comune ha comunque la facoltà di trattenere le opere a titolo gratuito.

5) Il Comune si riserva altresì di proporre a sua volta migliorie, anche strutturali, che potrà realizzare a propria cura e spese, da comunicare al gestore, concordando i tempi di realizzazione.

Art. 9

Uso dell'impianto sportivo da parte di associazioni terze o da privati

- 1) Il Palazzetto dello Sport del Comune di Spotorno , nonostante l'affidamento in gestione fatta al Concessionario, è, e resta, a tutti gli effetti, pubblico.
- 2) Il Concessionario dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive; Enti di promozione sportiva; società e Associazioni Sportive dilettantistiche che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell'ambito dello sport; cittadini e/o gruppi di sportivi a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo.
- 3) L'uso dell'impianto sportivo deve essere concesso prioritariamente a Società e Associazioni sportive che abbiano sede nel territorio del Comune di Spotorno o che, pur non avendo la sede nel territorio del Comune, abbiano la maggioranza degli atleti iscritti residenti nel territorio del Comune di Spotorno. L'uso alle Società ed Associazioni sportive che non abbiano detti requisiti è concesso solo quando non pregiudichi i diritti delle prime.
- 4) Il Concessionario dovrà sempre garantire la sorveglianza, durante l'utilizzo dell'impianto, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.
- 5) Gli utilizzatori della struttura dovranno corrispondere al Concessionario un compenso sulla base di tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.
- 6) Il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo dell'impianto sportivo, comprendente, sia gli utilizzi da parte del Concessionario, che quelli delle associazioni terze o dei privati che ne abbiano richiesto l'uso.
- 7) Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Comunale, unitamente al rendiconto annuale, copia di tutti i contratti stipulati, per ciascun Anno Sportivo, con le suddette Società/Associazioni utilizzatrici degli impianti ed il calendario di utilizzo.

Art. 10

Utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Comune

- 1) Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc.
- 2) Il Comune riserva inoltre per sé o per terzi da esso indicati, la possibilità di utilizzare gli impianti, compatibilmente con l'attività del Concessionario, per lo svolgimento di attività sportive o di altro genere, anche con pubblico pagante, per un massimo di 30 (trenta) giornate all'anno. In tali giornate Il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la loro appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune.
- 3) Qualora l'utilizzo sia riservato dal Comune per soggetti terzi, il Concessionario avrà diritto unicamente alla riscossione, direttamente dagli utilizzatori, delle tariffe per l'uso degli impianti da parte di terzi.
- 4) Il Comune produrrà al Concessionario un'apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall'utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato, inerenti gli oneri di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2009 e s.m.i., gli adempimenti previsti per le manifestazioni di pubblico spettacolo, gli obblighi previsti dal DPR 151/2011 per le attività soggette agli adempimenti di prevenzione

incendi e ogni altro onere di legge in capo al soggetto proprietario e affidatario della gestione dell'immobile. La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia. Il Concessionario avrà diritto di rivalersi nei confronti dei terzi utilizzatori per eventuali danni da essi arrecati direttamente o indirettamente all'impianto.

Art. 11

Rendiconto delle attività

1) Il Concessionario si impegna a produrre annualmente, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una "Rendicontazione Annuale", prodotta su carta intestata e firmata dal Legale Rappresentante, la quale dovrà contenere i dati seguenti:

- una dettagliata relazione relativa di tutta l'attività sportiva e non, svolta dal Concessionario e/o da terzi nell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento, nella stagione sportiva di riferimento;
- le manutenzioni effettuate, allegando copia degli eventuali certificati;
- le spese sostenute per la gestione degli impianti sportivi, suddivise in modo analitico (utenze, personale, manutenzione, custodia, pulizia, etc.);
- copia del CPI vigente;
- le entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto, dettagliandone le singole voci (sponsorizzazioni, quote associative, corrispettivi)
- copia del pagamento delle polizze assicurative;
- certificati avvenuto controllo e regolare verifica di: caldaia, estintori, defibrillatori.

Art. 12

Valore della concessione e canone dovuto al Comune

1) Il valore della concessione, calcolato sulla base del Piano Economico Finanziario stimato dal Comune di Spotorno ed allegato al Capitolato d'onori, ai sensi dell'art. 179 comma 1, del D.Lgs. nr. 36/23, corrisponde ad €. 482.500,00 (Euro quattrocentottantadue milacinquecento/00).

2) Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo,così come da offerta economica proposta in sede di gara. L'importo totale contrattuale per tutto il periodo di concessione ammonta ad €

3) Il Canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate:

- la prima rata entro il 31 gennaio dell'anno in corso;
- la seconda rata entro il 30 giugno dell'anno in corso;
- In ordine alla prima annualità il canone dovrà essere corrisposto nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - la prima rata entro il 30 aprile 2024 (l'eventuale differimento della data di aggiudicazione, comporterà l'aggiornamento della data entro cui effettuare il pagamento);

- la seconda rata entro il 31 agosto 2024;

4) L'importo del canone annuo sarà sottoposto ad aggiornamento del prezzo sulla base dei vigenti indici ISTAT del costo della vita, a partire dal secondo anno di validità della concessione.

Art. 13

Pubblicità

- 1) La pubblicità visiva e sonora effettuata all'esterno del perimetro dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- 2) Il Concessionario, come soggetto passivo dei tributi, avrà ogni relativo obbligo di denuncia e pagamento delle imposte al Comune.
- 3) Al Concessionario, di contro, spetta la gestione e l'incameramento della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno della struttura in concessione.
- 4) Il Concessionario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14

Tariffe per l'uso dell'impianto

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dell'utenza, il pagamento di apposite tariffe, determinate ed approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale. Si allegano al presente contratto le tariffe relative all'anno 2024.
- 2) E' facoltà del Concessionario richiedere al Comune, annualmente, l'aggiornamento della misura delle tariffe stabilite, con applicazione della variazione della percentuale degli indici ISTAT sull'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatosi nell'anno precedente. La tabella riportante le tariffe praticate per l'utilizzo dovrà essere esposta all'entrata dell'impianto sportivo in modo ben visibile al pubblico e dallo stesso agevolmente accessibile.
- 3) Al Concessionario nulla è dovuto per l'eventuale mancato introito di tariffe conseguente alla chiusura dell'impianto sportivo a seguito di eventi imprevedibili e/o interventi di manutenzione straordinaria.
- 4) Tutte le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento saranno rimosse e gestite dal Concessionario che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

Art. 15

Assicurazione e cauzione

- 1) Il Concessionario, con la gestione dell'impianto in oggetto, si assume:
 - l'obbligo di rimborsare al Comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;
 - l'obbligo di tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, dichiarando, sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per

responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune di Spotorno.

2) Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, ha provveduto alla stipula della polizza assicurativa n..... del rilasciata dalla compagnia....., a copertura delle seguenti responsabilità:

→ **RCT - polizza di responsabilità civile verso terzi**, compreso il Comune, con massimale “unico” pari ad € 5.000.000,00 per sinistro, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l’uso dell’impianto sportivo da parte dei terzi fruitori.

→ **RCO - polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro**, con massimale “unico” pari ad € 5.000.000,00 per sinistro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata.

3) Il Comune garantisce, per quanto di competenza, l'assicurazione dell’immobile.

4) A garanzia degli obblighi assunti, il Concessionario ha presentato cauzione definitiva di € 48.250,00, corrispondente a quanto indicato all'art. 12 del presente contratto, mediante polizza fidejussoria rilasciata da, con periodo di validità di 82 mesi, sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi contrattuali, tra cui il mancato pagamento di una rata del canone dovuto.

La garanzia fidejussoria riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente.

5) Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente al Comune le ricevute di rinnovo delle polizze assicurative.

Art. 16

Interlocutore del Comune

1) Il Concessionario, come da art. 20 del Capitolato, ha provveduto a comunicare al Comune il nominativo del responsabile che assolverà al ruolo di interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutti i rapporti relativi alla presente concessione.

2) Il Responsabile dell'affidamento avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici (Ufficio Sport afferente all’ Area Servizi alla Persona e Promozione della Città ed all’Ufficio Tecnico afferente all’Area LL.PP. ed Ambiente del Comune di Spotorno) riguardo tutte le problematiche inerenti la gestione dell’impianto sportivo affidato in concessione.

3) In caso di modifica o di subentro di altra figura nell’espletamento del ruolo di Responsabile/Referente per l’Amministrazione, sarà cura del Concessionario comunicare tempestivamente il nominativo della persona che ricoprirà tale ruolo.

Art. 17

Ispezione e controlli

- 1) Il Comune ha libero accesso all'impianto, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dello stesso e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.
- 2) Le eventuali carenze manutentive saranno contestate al Concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal Comune; trascorso il termine interverrà il Comune con spese poste a carico del Concessionario, che verranno detratte incamerando la cauzione di cui all'art.17 del Capitolato d'oneri.

Art. 18

Subconcessione impianto

- 1) E' vietata la cessione totale o parziale della presente concessione, salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto di gestione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Spotorno, fatti salvi maggiori danni accertati.
- 2) Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia, biglietteria e pubblicità, nonché per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria/straordinaria.
- 3) Il Comune di Spotorno resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che il Concessionario stipulerà in relazione alla gestione.

Art. 19

Sicurezza e Antincendio

- 1) Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:
 - a) nominare un Responsabile della sicurezza ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune di Spotorno. Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.
 - b) predisporre un Piano di sicurezza, di cui al D.M. 18.03.1996 ss.mm.ii;
 - c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal Capitolato d'oneri;
 - d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto sportivo;
 - e) limitare l'accesso all'impianto sportivo ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
 - f) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto

delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2) Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a: segnalare senza ritardo al Comune di Spotorno, per gli interventi di competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

3) Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di antincendio, ivi compresa l'intestazione del Certificato Prevenzione Incendi, controllo periodo dei presidi antincendio, controllo periodico delle vie di esodo, etc.....e tutto quanto espresso dalla normativa di settore.

Art. 20

Requisiti del Personale – Codice di Comportamento

1) Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune di Spotorno ed il personale impiegato dal Concessionario.

2) Il personale sopra descritto, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lamentela, su semplice richiesta del Comune di Spotorno.

3) Il Comune di Spotorno è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano posti in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

4) Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

5) Il Concessionario, con riferimento al presente affidamento, è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Spotorno, pubblicato sul sito internet istituzionale.

6) Il Concessionario è tenuto a far osservare i predetti Codici, mettendo a disposizione la suddetta documentazione, a tutto il personale (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) assunto in riferimento al presente affidamento.

7) L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.

8) Il Responsabile del Servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 nonché dell'art. 13 del codice di comportamento approvato con Delibera di G.C. n. 142 del 28.12.2021, dà atto di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio

precedente, con il Concessionario.

Art. 21

Penalità

- 1) L'inadempienza anche di una sola delle prescrizioni del capitolato e del presente contratto, o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate, produrrà l'applicazione, ad insindacabile giudizio del Comune di Spotorno, di una penale di importo giornaliero pari all' 1 x 1000 dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo complessivo pari al 10% dello stesso.
- 2) L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.
- 3) Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere trattenendo l'importo dalla cauzione di cui all'Art. 17 del Capitolato d'oneri.

Art. 22

Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

- 1) La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del Concessionario.
- 2) Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.p.c., qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
 - morosità nei pagamenti di almeno nr. 2 rate semestrali consecutive, fatta salva l'escussione della cauzione;
 - cessazione dell'attività del Concessionario;
 - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato.
 - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, dell'impianto sportivo, senza giustificato motivo;
 - uso dell'impianto sportivo in modo difforme da quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato d'oneri;
 - ripetute violazioni alle norme contenute nel presente contratto e nel Capitolato d'oneri;
 - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, alla struttura;
 - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario;
 - conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - reiterata inosservanza grave di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza;
 - mancata applicazione delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale;
 - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dall'Art. 22 del Capitolato d'oneri;

- inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Spotorno.

3) Nei casi indicati al precedente comma 2, l’Amministrazione Comunale procederà con formale diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del c.c., per l’esecuzione delle prestazioni entro un termine non inferiore ai 10 gg (salvo casi di urgenza) e/o alla contestazione degli addebiti derivanti da grave inadempimento alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 gg dalla data di notifica della contestazione stessa, inviandola via PEC al legale rappresentante. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, il Comune di Spotorno risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 23

Controversie

- 1) Per gli effetti del presente contratto l’operatore economico dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale. Resta inteso che, comunque, Foro competente ed esclusivo per ogni controversia è quello del Tribunale di Savona.
- 2) In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione dei servizi affidati in gestione. Per tutto quanto non previsto si applica il Libro V, la Parte 1 “Del Contenzioso”, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 24

Trattamento dei dati e protocollo della legalità

- 1) Il Comune e il Concessionario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, come da Informativa, allegata al Capitolato d’oneri, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679.
- 2) Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del Protocollo di legalità adottato dal Comune di Spotorno.

Art. 25

Rinvio a norme vigenti

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2) Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
- 3) Il Comune di Spotorno si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Contratto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità o per apportare migliorie alla stessa.

Art. 26

Spese contrattuali

1) Le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, ed ogni altra consequenziale ad essa, sono poste a carico del Concessionario.

ART. 27

(Norme di chiusura e firme)

Il Concessionario, ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 c.16 ter del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto è redatto in forma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici. Il contratto, debitamente firmato, verrà conservato nel fascicolo digitale denominato “PALABEACH 2024”.

La presente scrittura privata, redatta su 18 (diciotto) facciate, in carta resa legale con bollo di € 16,00, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. nr. 131/1986, con spese a carico di chi ne richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Responsabile del Servizio

Il Concessionario

Allegati al presente contratto:

- Capitolato di gara
- Tariffe utilizzo impianto - Anno 2024